

COME EFFETTUARE I VERSAMENTI F24

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

I contribuenti non titolari di partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica, devono presentare il modello F24 presso:

- qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Equitalia)
- una banca
- un ufficio postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:

- presso le banche con assegni bancari e circolari
- presso gli agenti della riscossione con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari
- presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei tramite carta Pago bancomat
- presso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat.

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Tutti i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica.

I versamenti *online* possono essere effettuati:

- 1. direttamente:
 - o mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali
 - o mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking (Cbi) offerti dal sistema bancario.
- 2. tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
 - o aderiscono a una specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate e utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall'Amministrazione
 - o si avvalgono dei servizi *online* offerti dalle banche e da Poste Italiane.



Va ricordato che i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Fisconline ed Entratel) è necessario essere utenti abilitati e possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane.

Hanno l'obbligo di utilizzare il canale Entratel gli intermediari, le banche e le poste, i sostituti d'imposta (datori di lavoro o enti pensionistici) tenuti a presentare la dichiarazione modello 770 per più di 20 dipendenti, le società che trasmettono le dichiarazioni per conto delle società del gruppo di cui fanno parte, le Amministrazioni dello Stato e, infine, i soggetti delegati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.

Possono utilizzare il canale Fisconline i sostituti d'imposta, che presentano il modello 770 per meno di 20 dipendenti, e tutti gli altri contribuenti, non obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, che vogliano farne uso.

I servizi per il pagamento del modello F24 con modalità telematiche sono:

- F24 ON LINE
- F24 WEB
- F24 CUMULATIVO

Modalità di presentazione dell'F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014

A partire dal 1° ottobre 2014:

- i modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio "F24 cumulativo" (disciplinato da apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate) e del servizio "F24 addebito unico" (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007)
- i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione), possono essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).



I non titolari di partita Iva possono continuare a versare le somme di importo totale pari o inferiore a 1.000, senza utilizzo di crediti in compensazione, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione)

La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa in questi casi:

- F24 precompilati dall'ente impositore (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione
- utilizzo di crediti d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione

Infine, tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita Iva sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la stessa modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.

Questi obblighi (introdotti dal Dl 66/2014) si aggiungono a quelli già vigenti in materia di pagamenti con F24. In particolare, i soggetti titolari di partita Iva restano obbligati a utilizzare:

- modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi, nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali
- esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000 euro annui.

Pertanto, i titolari di partita Iva sono tenuti a utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall'Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.

9 settembre 2016 Pagina 3 di 3